

REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI
RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA

(APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO CAMERALE N.15 DEL 28/10/2005
E MODIFICATO PER ULTIMO CON DELIBERA CONSILIARE N.10 DEL 30/4/2015).

IL CONSIGLIO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA

VISTO l'articolo 2, comma 2 bis, della legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO l'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dall'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
VISTO il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359;
VISTO l'articolo 5-quater, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27;
VISTO il decreto ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54 recante "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27";
VISTO l'art. 3, commi 10 e 11, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012 n. 44 e le note del Ministero dello Sviluppo Economico del 12/11/2012 (prot. 232590), del 25/02/2013 (prot. 31666) e del 12/07/2013 (prot. 118648) che ne confermano l'applicabilità al diritto annuale;
Vista la Circolare Agenzia Entrate n. 27/E del 02/08/2013 avente ad oggetto "Errati versamenti da parte dei contribuenti. Problematiche applicative e soluzioni interpretative" e la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/10/2013 (prot. 172574) mediante la quale le Camere di Commercio sono state invitate a recepire le indicazioni di cui alla suddetta Circolare;
ATTESA la necessità di dettare la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio di Reggio Calabria

ADOTTA
il seguente Regolamento:

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel rispetto dell'art.18, comma 3 della legge 29 dicembre 1993 n.580 e successive modifiche e integrazioni, delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.472 e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n.54

Articolo 2
Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n.359 o rispetto ai diversi termini eventualmente stabiliti da successive disposizioni normative.
2. In particolare, si definiscono i seguenti termini:
 - a) **termine ordinario di versamento per soggetti già iscritti:** termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per tutti i soggetti già iscritti nel Registro Imprese e/o nel R.E.A. al 1° gennaio dell'annualità di riferimento del tributo diritto annuale;
 - b) **termine ordinario di versamento per soggetti iscritti in corso d'anno:** termine stabilito da vigenti disposizioni normative e regolamentari per tutti i soggetti e le unità locali e/o sedi secondarie che si iscrivono nel Registro delle Imprese e/o nel R.E.A. nel corso dell'annualità di riferimento del tributo diritto annuale;
 - c) termine di versamento "lungo" per soggetti già iscritti: termine per il versamento del tributo e della maggiorazione dell'interesse corrispettivo vigente (0,40% nella versione oggi in vigore dell'art. 17, comma 2, DPR 435/2001) fissato al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine ordinario di cui alla lettera a) del presente comma e di cui possono avvalersi esclusivamente i soggetti già iscritti nel Registro Imprese e/o nel R.E.A. al 1° gennaio dell'annualità di riferimento del tributo diritto annuale.
3. Per **tardivo** versamento si intende il versamento effettuato, per l'intero importo del diritto annuale dovuto, con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto al termine ordinario di versamento di cui comma 2) lettera b) del presente articolo.
4. Per **omesso** versamento si intende:
 - a) il mancato versamento del tributo diritto annuale dovuto per l'annualità di riferimento;
 - b) il versamento eseguito con un ritardo superiore ai trenta giorni rispetto al termine ordinario di cui al comma 2 lett. b) del presente articolo dai soggetti che si iscrivono nel corso dell'anno di riferimento;
 - c) il versamento eseguito dopo la scadenza del termine lungo di cui al comma 2 lett. c) del presente articolo dai soggetti già iscritti, senza avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui al successivo art. 12 ;
 - d) il versamento effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato entro i termini di scadenza indicati al comma 2 del presente articolo;
 - e) il versamento effettuato solo in parte oltre i termini di scadenza indicati al comma 2 del presente articolo.

Articolo 3

Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di Commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. La Camera qualora accerti l'errato versamento, anche se effettuato oltre i termini di cui all'art. 2 del presente Regolamento, provvede tempestivamente a regolarizzare lo stesso con la Camera interessata.
3. La Camera competente a riscuotere il diritto annuale comunica all'impresa l'avvenuta regolarizzazione del versamento oppure, in caso di pagamento effettuato oltre i termini, avvia la procedura sanzionatoria.
4. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione diretta a ruolo, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore ad Euro 12,00.

5. A partire dal 1° luglio 2012 non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione diretta a ruolo, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore ad Euro 30,00 a condizione che, nel quinquennio precedente, non siano state commesse altre violazioni dell'obbligo di versamento del diritto annuale, salvo quanto previsto al successivo comma 6.
6. Qualora la Camera, nelle annualità successive a quella di riferimento del diritto annuale di cui al comma 5 del presente articolo, accerti almeno una violazione dell'obbligo di versamento del diritto annuale, commessa dallo stesso soggetto (obbligato principale al pagamento) dovrà procedere contemporaneamente anche alla contestazione, irrogazione o iscrizione diretta a ruolo per l'annualità di riferimento del diritto annuale di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Indipendentemente da quanto disposto ai commi 4 e 5 del presente articolo, la Camera è tenuta a richiedere il pagamento, anche in contanti, del diritto annuale non versato nel caso in cui si tratti di annualità il cui versamento costituisca, ai sensi dell'art. 24, comma 35, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, condizione necessaria per il rilascio delle certificazioni Registro Imprese.

Articolo 4

Tutela dell'affidamento e della buona fede.

Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Camera di commercio sono improntati al principio della trasparenza, collaborazione e della buona fede.
2. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpello in ordine all'interpretazione della normativa vigente in materia di diritto annuale e sulla modalità di applicazione della stessa nei propri confronti.
3. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato l'istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale nella stessa prospettato. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente, purchè siano riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa, precedentemente data.
4. Qualora la risposta su istanze di interpello regolarmente presentate e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il prescritto termine di 90 (novanta) giorni si intende che la Camera di commercio concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione o fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
5. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi moratori, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di commercio, ancorché successivamente modificati.
6. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi moratori, nel caso in cui il comportamento del contribuente sia stato posto in essere in seguito a ritardi, omissioni o errori della Camera di Commercio.
7. Sono sempre ammissibili, senza alcun termine di decadenza, le istanze di correzione degli errori di compilazione del modello F24 in caso di errore formale.

Articolo 5

Irrogazione della sanzione

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Il Segretario Generale può individuare uno o più dipendenti camerali cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.
3. Il Segretario Generale, o il dirigente e i funzionari dallo stesso delegati, valutano l'opportunità di avviare o meno il procedimento sanzionatorio per il recupero del diritto annuale e delle relative sanzioni per le annualità dovute a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione delle imprese dal Registro delle Imprese, ai sensi del DPR 247/2004 e successive modifiche ed integrazioni, allorquando il costo della procedura di riscossione sia commisurabile all'importo da recuperare.

Articolo 6

Criteri di determinazione della sanzione

1. Le sanzioni saranno determinate, come precisato nei successivi articoli del presente Regolamento, secondo i seguenti criteri:
 - a) sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento del diritto annuale dovuto, come definito dall'art.3, comma 2 del D.M. n.54 2005 e dall'art. 2, comma 3, del presente Regolamento;
 - b) sanzione del 30% nei casi di omesso versamento del diritto annuale dovuto, come definito dall'art.3, comma 3 del D.M.n.54/2005 e dall'art. 2, comma 4, del presente Regolamento;
 - c) sanzione applicata nella misura dal 30 al 100 per cento nei casi di cui alla precedente lett.b) tenuto conto degli elementi attenuanti o aggravanti la violazione così come prevista dai successivi articoli da 7 a 11
2. Nei casi di versamento effettuato entro il "termine ordinario di versamento", così come definito all'art. 2 comma 2, lett. a) e b), del presente Regolamento, in misura inferiore al diritto annuale dovuto, la sanzione del 30% sarà calcolata soltanto sul diritto annuale non versato.
3. Nei casi di versamento effettuato entro il "termine di versamento lungo", così come definito all'art. 2, comma 2, lett. c), del presente Regolamento, in misura inferiore al diritto annuale dovuto, maggiorato dell'interesse corrispettivo fissato dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. 435/2001 (0,40% nella versione oggi in vigore), la sanzione del 30% sarà calcolata sulla differenza tra quanto complessivamente dovuto per diritto annuale maggiorato dello 0,40% e quanto versato entro il suddetto termine. Eventuali modifiche alla suddetta percentuale saranno applicabili appena in vigore senza dover attendere un'apposita delibera consiliare di modifica del presente Regolamento in quanto la misura percentuale dello 0,40% era stata già fissata dal citato D.P.R. e, nel presente comma, è stata solo richiamata per agevolare la comprensione del testo stesso.
4. In tutti gli altri casi di versamento totale o parziale effettuato oltre i termini di cui all'art. 2, comma 2, nonché in assenza di versamenti riferiti all'annualità di riferimento, la sanzione del 30% sarà calcolata sull'intero importo del diritto annuale dovuto.
5. Gli incrementi della sanzione previsti dagli articoli 7 ed 8 del presente Regolamento si calcolano sul diritto annuale non versato.

Articolo 7

Incremento della sanzione per gravità della violazione

1. La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di commercio determinato in base al diritto non versato. La sanzione del 30% va incrementata in proporzione al diritto omesso fino ad una percentuale massima del 50%, secondo la tabella qui di seguito riportata:

<i>Danno Finanziario per la CCIAA</i>	<i>Gravità Violazione ex art. 4, comma 3, del D.M. 54/2005 ed ex art. 6, comma 1, lett. c) del presente Regolamento</i>
Fino a 100 euro	5%
Fino a 200 euro	10%
Fino a 500 euro	15%
fino a 1.000 euro	20%
fino a 2.500 euro	25%
fino a 5.000 euro	30%
fino a 10.000 euro	35%
fino a 20.000 euro	40%
fino a 40.000 euro	45%
fino a 77.500 euro	50%

Articolo 8

Incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per sue precedenti violazioni

1. La Camera di Commercio, nei casi di violazioni sanzionabili, considera opportunamente, ai fini della valutazione della personalità del trasgressore anche le eventuali precedenti violazioni non sanzionabili commesse dallo stesso soggetto nel quinquennio precedente.
2. La personalità del trasgressore è desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale. La sanzione del 30% può essere incrementata di una percentuale del 5% qualora il trasgressore non abbia commesso più di una violazione nei cinque anni precedenti e della percentuale del 15% nel caso il trasgressore abbia commesso più di una violazione nel corso del quinquennio precedente.
3. Il quinquennio di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo decorre dall'anno 2001.

Articolo 9

Riduzione della sanzione per l'opera riparatrice e per le condizioni economico-sociali del trasgressore

1. L'importo della sanzione irrogabile ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del presente Regolamento è ridotto del 20%, nel caso in cui il trasgressore, che abbia commesso la violazione di "omesso versamento", come definita all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento, non si sia avvalso del ravvedimento operoso, entro i termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 12, e provveda a presentare apposita richiesta di regolarizzazione della propria posizione debitoria previo pagamento totale di quanto dovuto per diritto annuale; in caso di pagamento eseguito in ritardo ed in misura inferiore rispetto al totale dovuto per diritto annuale la suddetta riduzione sarà determinata in rapporto alle somme già versate rispetto al totale dovuto. Tale riduzione è applicabile sempre che la Camera di Commercio non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 54/2005.

2. L'importo della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del presente Regolamento può essere ridotto di una percentuale massima del 40%, nel caso in cui il trasgressore, che abbia commesso la violazione di "omesso versamento", come definita all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento, produca istanza documentata al fine di dimostrare alla Camera di Commercio di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività), oppure a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale, anche a livello di singolo settore economico di riferimento, determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali – ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici – o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali come rilevati.
3. Sarà applicata soltanto la sanzione minima di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del presente Regolamento nel caso in cui il trasgressore, che abbia commesso la violazione di "omesso versamento", come definita all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento e non si sia avvalso del ravvedimento operoso, entro i termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 12, conosciuta la propria posizione debitoria anche a seguito di informazioni acquisite presso la Camera di Commercio, nel corso o meno dello svolgimento di adempimenti vari presso gli uffici camerali, provveda comunque, seppur in ritardo, al pagamento totale di quanto dovuto per diritto annuale; in caso di pagamento eseguito in ritardo ed in misura inferiore rispetto al totale dovuto per diritto annuale sarà applicata soltanto la sanzione minima sulle somme versate mentre sulle restanti somme sono applicabili, oltre alla sanzione minima, anche gli eventuali incrementi della sanzione di cui agli articoli 7 ed 8 del presente Regolamento. E' applicabile la riduzione di cui al comma 1 del presente articolo qualora il trasgressore, dopo aver eseguito in ritardo il versamento totale o parziale del diritto annuale, presenti apposita richiesta di regolarizzazione della propria posizione debitoria, sempre che la Camera di Commercio non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 54/2005.

Articolo 10

Incremento della sanzione per recidiva

1. La sanzione complessiva, determinata ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento.
2. L'omesso e il tardivo pagamento del diritto annuale sono considerate violazioni della stessa indole.
3. Nel caso di violazioni commesse nel triennio precedente a quella oggetto di accertamento, contestate in data anteriore al relativo termine ordinario di versamento di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b), del presente regolamento, si calcola, sulla sanzione complessiva di cui al comma 1 del presente articolo, il corrispondente incremento percentuale secondo lo schema previsto dalla sottostante tabella:

Una violazione	1 tardivo	7 %
	1 omesso	15%

Due violazioni	2 tardivi	20%
	1 tardivo + 1 omesso	25%
	2 omessi	30%
Tre violazioni	3 tardivi	35%
	2 tardivi + 1 omesso	40%
	1 tardivo + 2 omessi	45%
	3 omessi	50%

Articolo 11

Violazioni continuate

- Chi commette più violazioni di cui al 2° comma del precedente art.10, commesse in annualità diverse, è punito con la sanzione complessiva determinata ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8, 9 e 10 aumentata dal 50% al 300% per come segue:
 - se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 50%;
 - se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 100%;
 - se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200%;
 - se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300%.
- Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
- La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
- La continuazione viene interrotta dalla notifica di almeno un atto di contestazione o di un atto contestuale di accertamento ed irrogazione della sanzione nonché dalla notifica di almeno una cartella di pagamento, emessi in precedenza a carico dello stesso trasgressore per altre violazioni dell'obbligo di pagamento del diritto annuale. Ciascuna notifica produce effetti interruttivi tra l'annualità per la quale, alla data di notifica, non siano già scaduti i termini di versamento di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b), del presente Regolamento e le precedenti annualità in cui siano state commesse altre violazioni.

Articolo 12

Ravvedimento

1. Qualora la violazione non sia stata contestata la sanzione dovuta, ai sensi dell'articolo 6 del D.M. n. 54/2005 e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, è ridotta al:
 - a) 3,75% (1/8 della sanzione minima 30%) se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine di versamento di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento (ravvedimento breve);
 - b) 6% (1/5 della sanzione minima 30%) se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di versamento di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento (ravvedimento lungo).

Eventuali variazioni alle suddette percentuali derivanti dalla modifica degli artt. 4, comma 3, e 6 del D.M. 27/01/2005 n. 54 saranno applicabili appena in vigore senza dover attendere un'apposita delibera consiliare di modifica del presente Regolamento in quanto le misure percentuali del 3,75% e del 6% sono state soltanto richiamate per agevolare la comprensione del testo stesso.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al versamento del diritto annuale o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto. Il termine contestualmente dev'essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento devono compiersi entro lo stesso limite temporale previsto dalla norma per la regolarizzazione e prima della contestazione della violazione.
Affinché sia evidente l'intenzione del contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento è necessario che la sanzione ridotta sia versata mediante modello F24 utilizzando esclusivamente l'apposito codice tributo 3852.
3. Nel caso di versamento con ravvedimento eseguito per un importo di diritto annuale inferiore rispetto al dovuto, ma con sanzioni e interessi commisurati al diritto stesso il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente a quanto versato per diritto annuale entro la scadenza del termine per il ravvedimento e si procederà ad irrogare la sanzione soltanto sul diritto annuale non regolarizzato.
4. Nel caso di versamento con ravvedimento eseguito per un importo complessivo di diritto annuale, sanzioni e interessi inferiore al dovuto con l'importo versato a titolo di sanzioni e interessi non commisurati al diritto annuale versato, si considererà perfezionato il pagamento con riferimento alla quota parte del diritto annuale (comprensivo o meno della maggiorazione a seconda della data del versamento originario) proporzionata all'importo complessivamente versato a vario titolo. La sanzione sarà irrogata soltanto sulla differenza non regolarizzata.
5. Nel caso in cui il soggetto non abbia eseguito alcun versamento, il termine di decorrenza per il calcolo degli interessi legali, nonché quello da cui far partire il termine per il ravvedimento breve e lungo di cui al comma 1 lettera a) e b) del presente articolo è il termine ordinario di versamento come definito all'art. 2, comma 2, lett. a) e b).

6. Nel caso in cui il soggetto abbia eseguito entro il termine di versamento lungo di cui all'art. 2 comma 2 lett. c), almeno un versamento per diritto annuale inferiore al dovuto il termine di decorrenza per il calcolo degli interessi legali, nonché quello da cui far partire il termine per il ravvedimento breve e lungo di cui al comma 1 lettera a) e b) del presente articolo è il suddetto termine di versamento lungo. In tal caso l'importo residuo ancora dovuto a titolo di diritto annuale dovrà essere calcolato detraendo il diritto annuale già versato dall'importo originariamente dovuto per diritto annuale maggiorato dell'interesse corrispettivo vigente (0,40% nella versione oggi in vigore dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 435/2001).

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al versamento del diritto annuale dovuto per la prima annualità dai soggetti iscritti in corso d'anno i quali possono avvalersi del ravvedimento breve e lungo rispettivamente entro 30 giorni ed entro un anno a decorrere, entrambi, dal termine ordinario di versamento di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) del presente Regolamento.

7. L'eventuale ravvedimento effettuato oltre i termini di cui al comma 1, del presente articolo, non consente di regolarizzare la posizione debitoria dell'annualità di riferimento in quanto, decorsi tali termini, il contribuente decade, per legge, dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare salvo quanto disposto per le ipotesi contemplate ai commi 3, 4 e 6 del presente articolo. In tutti i casi di mancata regolarizzazione mediante regolare ravvedimento la Camera di Commercio procede all'irrogazione della sanzione, determinata ai sensi del presente regolamento, secondo una delle modalità stabilite nel successivo art. 13, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti per sanzioni e interessi. Anche in tali casi il trasgressore può beneficiare della riduzione della sanzione prevista dall'art. 9, comma 1, del presente regolamento previa presentazione dell'apposita richiesta di regolarizzazione della posizione debitoria.

Articolo 13

Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso e tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
 - a. Atto di contestazione di cui all'articolo 16 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni
 - b. Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17 comma 1 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - c. Iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e la cartella esattoriale, completi dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare sono notificati al titolare dell'impresa individuale e per quanto riguarda le società a:
 - a) i soci amministratori delle società in nome collettivo;
 - b) agli accomandatari delle società in accomandita semplice e in accomandita per azioni;
 - c) alle società di capitali nei modi prescritti dalla legge;
 - d) agli amministratori delle società cooperative e dei consorzi.
3. Il mancato, incompleto o tardato pagamento delle somme richieste mediante gli atti sanzionatori di cui al comma 1, lett. a) e b), del presente articolo comporta l'iscrizione a ruolo di quanto complessivamente dovuto; la relativa cartella di pagamento riporta in tal caso il numero di protocollo dell'atto sanzionatorio presupposto e la data in cui esso risulta notificato.

Articolo 14

Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono di norma riscosse con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c).
2. Sono altresì dovuti gli interessi commisurati al diritto calcolati al tasso legale e maturati dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna dei ruoli agli Agenti della Riscossione.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti di contestazione e degli atti contestuali di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato anche qualora sia inviato a più destinatari (soggetti obbligati in solido). Tali spese sono determinate ed aggiornate periodicamente con provvedimento dirigenziale tenendo conto delle spese postali e dei vari costi diretti ed indiretti sostenuti dalla Camera per l'emissione di tali atti. Sono altresì a carico del destinatario le spese postali sostenute dalla Camera per l'invio della comunicazione camerale di riscontro alle richieste di regolarizzazione della posizione debitoria di cui all'art. 9, commi 1 e 3 del presente Regolamento, qualora il richiedente non abbia comunicato la propria casella P.E.C. al Registro Imprese, né sull'istanza stessa, nonché nel caso in cui, pur avendola comunicata, tale casella P.E.C. risulti non più attiva in fase di trasmissione della suddetta comunicazione da parte dell'ufficio diritto annuale.

Articolo 15

Rateizzazione del pagamento

1. La Camera di Commercio può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto e non iscritto a ruolo per diritto annuale, sanzione ed interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili. La rateazione delle somme già iscritte a ruolo dev'essere richiesta direttamente al competente Agente della Riscossione.
2. Per la disciplina della rateizzazione si rinvia ai provvedimenti del Segretario Generale n. 399 del 24/12/2008 e n. 44 del 30/05/2012 ed alle eventuali successive modifiche ed integrazioni.
3. Ai soggetti che abbiano presentato presso l'Agente della Riscossione e/o presso la Camera di Commercio una regolare istanza di rateizzazione, già accolta dall'Ente competente, relativamente ad annualità il cui totale versamento costituisca, ai sensi dell'art. 24, comma 35, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, condizione necessaria per il rilascio delle certificazioni Registro Imprese, tali certificazioni sono comunque rilasciabili a condizione che tali soggetti trasmettano all'ufficio diritto annuale le quietanze attestanti l'eseguito pagamento di tutte le rate mensili scadute in data anteriore alla data di richiesta delle suddette certificazioni nonché copia integrale del piano di ammortamento del debito relativo alle somme iscritte a ruolo predisposto dall'Agente della Riscossione da cui si evincano i numeri delle cartelle rateizzate, l'importo delle rate mensili e le relative date di scadenza.

Articolo 16

Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:

- a) presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato; in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria Provinciale;
- b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione, si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.

In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.

2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera b) può, entro 60 giorni dalla notifica:
 - a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella di pagamento di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c), può entro 60 giorni dalla notifica della cartella:
 - a) presentare delle memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela.
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, trattandosi di iscrizione diretta a ruolo, la cartella di pagamento non è preceduta, per legge, dalla notificazione di avvisi di accertamento o da altri atti propedeutici, per cui possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria. Se invece si tratta della cartella di cui all'art. 13, comma 3, del presente Regolamento, possono essere eccepiti nel ricorso soltanto i vizi propri della cartella in quanto l'atto sanzionatorio presupposto è autonomamente impugnabile per vizi di merito nei termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione nel periodo feriale di cui all'articolo 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Articolo 17

Autotutela

1. Il Segretario Generale o suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori e delle cartelle di pagamento se illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.

2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. Sono sempre ammissibili, senza alcun termine di decadenza, le istanze di sgravio e le memorie difensive finalizzate al rimborso di somme iscritte a ruolo, erroneamente versate e non dovute.
6. L'eventuale annullamento è comunicato al contribuente, all'Agente della Riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria competente, per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Articolo 18

Decadenza e prescrizione

1. La sanzione deve essere contestata con le modalità stabilite dall'art. 13 del presente regolamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione come previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 27/01/2005 n. 54.
2. Entro il termine di cui al precedente comma 1 deve essere quindi notificata al contribuente, a cura del competente Agente della Riscossione, la cartella di pagamento emessa ai sensi del precedente art. 13, comma 1, lettera c) oppure, a cura della Camera di Commercio, uno degli atti di cui all'art. 13, comma 1, lett a) e b).
3. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.M. 27/01/2005 n. 54, nel termine di cinque anni dalla data di notifica degli atti e delle cartelle di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c). L'impugnazione dell'atto o della cartella interrompe la prescrizione fino alla conclusione del giudizio. La notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 13, comma 3, del presente Regolamento deve essere eseguita, a cura del competente Agente della Riscossione, entro cinque anni dalla data di notifica del relativo atto di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) e b).
4. In assenza di una specifica disposizione normativa sul termine applicabile al tributo diritto annuale, la Camera di Commercio provvede, entro il termine di prescrizione ordinario decennale di cui art. 2946 C.C., alla riscossione coattiva dei diritti annuali, dovuti e non versati, anche qualora non possa più procedere alla contestazione della sanzione per lo spirare del termine di decadenza di cui al comma 1.

Articolo 19

Tempi di applicazione e norma transitoria

1. Le disposizioni sui criteri di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 6-11 si applicano alle violazioni relative al diritto annuale 2003 ed anni successivi, salvo che per la recidiva di cui all'art.10 che non si applica alle annualità anteriori all'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. In sede di prima applicazione, limitatamente alle violazioni relative al diritto annuale 2001 e 2002, in relazione al combinato disposto di cui agli artt.3-comma 3 del d.lgs.n.472/1997, 10-comma 1 del D.M.n.54/2005 e art.19 del d.lgs. n.112/1999, verrà irrogata la sanzione unica del 10%, tenuto conto della sanzione minima prevista dall'art.17 della legge n.488/1999.
3. Per effetto di quanto previsto dal precedente comma l'Ufficio procederà per l'anno 2001 e per l'anno 2002 alla iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'art.17 comma 3 del d.lgs.472/1997.
4. Le nuove modalità di determinazione della sanzione irrogabile dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria si applicano soltanto alle sanzioni che saranno irrogate, anche a mezzo ruoli, in data successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento. Non si procederà pertanto, né d'ufficio, né su istanza di parte, alla riduzione delle sanzioni già irrogate dalla Camera a mezzo ruoli resi esecutivi in data anteriore all'entrata in vigore del presente Regolamento né alla riduzione delle sanzioni irrogate mediante atti già emessi ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) e b) del presente Regolamento.
5. L'ufficio diritto annuale applicherà le soluzioni interpretative di cui alla citata Circolare Agenzia Entrate n. 27/E del 02/08/2013 e relativa nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/10/2013 (prot. 172574) recepite integralmente nel presente Regolamento anche nella quantificazione del diritto annuale, delle sanzioni e degli interessi dovuti dai soggetti che, a partire dal mese di maggio 2015, presenteranno, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 3, del presente Regolamento, una istanza di regolarizzazione della propria posizione debitoria; l'ufficio comunicherà ai richiedenti le somme dovute ed assegnerà un termine per eseguire il versamento mediante modello F24 fermo restando che al procedimento di regolarizzazione soprarichiamato rimane non applicabile l'art. 3, comma 4 e 5, del presente Regolamento.

Articolo 20

Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno della sua pubblicazione all'Albo Camerale, salvo quanto previsto dal comma 3 del precedente articolo per l'anno 2001, immediatamente esecutivo dalla data di approvazione del Regolamento.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato in modalità permanente sul sito web della Camera e scaricabile in formato PDF.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dei decreti del Ministero delle Attività Produttive 11 maggio 2001 n.359 e 27 gennaio 2005 n.54 e per quanto applicabili e richiamate dallo stesso D.M. n.54 le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.472.